

09/11/2015

Il giudice può ordinare una «nuova» mediazione

di Marco Marinaro

La domanda giudiziale va dichiarata improcedibile se la parte attrice non ha avviato la mediazione disposta dal giudice. Nessun rilievo esimente ha la circostanza che tale procedimento fosse stato già inutilmente esperito in via preventiva così come la successiva adesione alla proposta conciliativa giudiziale.

Con la sentenza depositata il 29 ottobre 2015 il Tribunale di Roma (estensore Moriconi) conclude una vicenda processuale nella quale l'attore lamentava un danno derivante dall'essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e si era visto riconoscere soltanto una parte del risarcimento in quanto la compagnia di assicurazioni riteneva sussistere un concorso di colpa per essere stato imprudente. Era stata esperita inutilmente la mediazione prima dell'inizio del processo (in quanto a suo tempo obbligatoria ex lege per la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli) e il giudice aveva formulato proposta conciliativa disponendo in via subordinata (nel caso di mancato accoglimento della stessa) la mediazione.

La sola parte attrice aderiva alla proposta conciliativa del giudice (che prevedeva il versamento di una somma integrativa a titolo di danno seguendo un percorso equitativo), ma non attivava la mediazione ritenendone prevedibile l'esito infruttuoso considerato il preventivo svolgimento della stessa e il fatto che dagli scambi di corrispondenza intervenuti dopo l'ordinanza istruttoria non si sarebbe comunque pervenuti ad un accordo.

Il giudice capitolino nel sottolineare la diversità dei presupposti e del contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata, stigmatizza il comportamento delle parti che ritiene paradigmatico di quanto sia ancora lontana la comprensione «del valore strategico per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di conclusione e di certezza dell'ottenimento del bene della vita oggetto dell'accordo, e, in definitiva, degli straordinari risultati che la mediazione può offrire».

Nella stessa data, il Tribunale di Roma ha pronunciato un'altra sentenza in una controversia derivante da *malpractice* medica ove erano stati evocati in giudizio il chirurgo e la casa di cura presso la quale erano stati effettuati gli esami diagnostici e un conseguente intervento chirurgico. Nel caso di specie il giudice, dopo aver formulato la proposta conciliativa disponendo la mediazione in via subordinata, perviene al rigetto della domanda introduttiva condannando la parte attrice alle spese del giudizio in favore del medico e compensando le spese nei confronti della casa di cura, che viene anche condannata al versamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

A tali conclusioni la sentenza giunge censurando il comportamento del paziente che non aveva

accettato la proposta conciliativa (cui invece aveva aderito il medico) e non si era successivamente presentato, pur convocata dal giudice, per chiarimenti relativi all'ordinanza con la quale era stata formulata la proposta e disposta la mediazione, rilevando poi la «speciosità della motivazione adottata dalla casa di cura» che non partecipava alla mediazione ritenendo «che il problema riguardasse solo il medico...».

Ma il giudice, nel dare rilievo al verbale di mediazione, non manca di rilevare come il mediatore sembri aver rinunciato del tutto ad assumere «un ruolo attivo come propiziato dal giudice» che aveva invitato le parti a ricercare un accordo con l'ausilio di un mediatore professionista che nell'ambito delle sue prerogative era stato invitato a valutare, nel permanere del disaccordo, la formulazione di una proposta.

In questa prospettiva si collocano due ordinanze del 26 ottobre 2015 con le quali il medesimo giudice romano, riservandosi l'eventuale proposta conciliativa ex articolo 185-bis del Codice di procedura civile, dispone la mediazione precisando che occorre «l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermano alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente», invitando poi le stesse a scegliere l'organismo ed il mediatore «in base ai criteri della competenza e della professionalità, necessari anche per la valorizzazione degli spunti di riflessione offerti dal presente provvedimento».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved